

## **IL MINISTRO FIORONI CONFERMA LA FLESSIBILITA' DEL 20% DEI CURRICOLI, PREVISTA DAL SUO PREDECESSORE**

Il Ministro Fioroni, nella giornata di ieri, con due decreti di un unico articolo (di sotto riportati) continua il "ritocco" della Riforma varata nella precedente legislatura. Infatti, se da una parte, boccia le tabelle di confluenza dei percorsi attuali nei licei previsti dal suo predecessore, dall'altra ha deciso di rendere effettivo, già dal prossimo anno scolastico, il DM del 28 dicembre 2005, varato dalla Moratti, che aveva esteso al **20% la quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle scuole.**

Il Ministro ha dovuto, così, rivedere la posizione espressa nelle dichiarazioni del 31 maggio scorso dove, dopo l'annullamento della sperimentazione dei nuovi ordinamenti, rimandava, erroneamente, le scuole alla vecchia quota del 15% di autonomia (prevista dal D.M. 134/2000) per sperimentare nuovi curricoli.

Riteniamo che la conferma della quota del 20% vada nella giusta direzione di ampliare quegli spazi di libertà delle scuole, in relazione alla loro autonomia di progettazione curricolare e didattica, finora solo evocata ma poco sostenuta nei fatti.

---

### **Decreto Ministeriale n.46 - Sospensione tabelle di confluenza**

Roma, 13 giugno 2006

Il Ministro dell'Istruzione

**VISTO** il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

**VISTA** la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;

**VISTO** il D. M. n. 775 del 31 gennaio 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, è stato promosso un progetto, in ambito nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come dal citato decreto legislativo n. 226 del 2005;

**VISTO** il D.M. 28 dicembre 2005, richiamato nelle premesse del D.M. n. 775 sopra indicato, con il quale sono state definite, rispettivamente, le tabelle di confluente degli ordinamenti previgenti nelle tipologie liceali previste dal decreto legislativo n. 226/2005 e le tabelle di corrispondenza dei relativi titoli di studio conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore;

**CONSIDERATO** che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005, costituente il presupposto giuridico per l'attivazione del progetto innovativo di cui al D.M. n. 775 più volte richiamato, poteva produrre effetti soltanto nell'ambito di attuazione del progetto in questione, stante la decorrenza dell'avvio della riforma del II ciclo dall'anno scolastico 2007/2008, ai sensi dell'art. 27, comma II del decreto legislativo n. 226/2005;

**VISTO** il D.M. n. 4018 del 31 maggio 2006, con il quale è stato sospeso il D.M. n. 775 del 31 gennaio 2006;

**DECRETA**  
**Articolo unico**

**Per le considerazioni svolte in premessa il D.M. 28 dicembre 2005, concernente le tabelle di confluente dei percorsi del previgente ordinamento in quelle delle tipologie liceali previste dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e di corrispondenza dei relativi titoli di studio in uscita, è da ritenere non produttivo di effetti.**

**IL MINISTRO**

---

**Decreto Ministeriale n.47 - Quota flessibilità curricoli al 20%**

**Roma, 13 giugno 2006**

**Il Ministro dell'Istruzione**

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

**VISTA** la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;

**VISTO** il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;

**CONSIDERATO** che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali;

**DECRETA**  
**Articolo unico**

**Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore.**

**IL MINISTRO**